

Impianto di valorizzazione e recupero spinto di materie, da RD e RU residui, da avviare alla filiera di recupero, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) e PAUR

T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 4 aprile 2022, n. 592 - Pennetti, pres.; Goggiamani, est. - Comune di Siderno in persona della Commissione Straordinaria per la Gestione dell'Ente (avv. Mollica) c. Regione Calabria (avv. Festa) ed a.

Ambiente - Provvedimento autorizzatorio unico regionale relativo al progetto per la realizzazione di un impianto di valorizzazione e recupero spinto di materie, da RD e RU residui, da avviare alla filiera di recupero, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU).

(*Omissis*)

FATTO

Il Comune di Siderno ha impugnato, con richiesta di sospensione, il provvedimento autorizzatorio unico della Regione Calabria relativo al progetto “*Impianto di valorizzazione e recupero spinto di materie, da RD e RU residui, da avviare alla filiera di recupero, con annessa piattaforma di valorizzazione della frazione organica (FORSU) da realizzare in loc. San Leo del Comune di Siderno (RC) a servizio dell’ATO 5*” del 12 agosto 2021 (pubblicato sul BURC il 18.08.2021), cui aveva dato in sede procedimentale parere sfavorevole lamentando che con delibera della Giunta n. 570/2019 erano stati previsti solo riqualificazione, adeguamento e ammodernamento dell'esistente impianto ed invece il progetto autorizzato ha ad oggetto un ampliamento di 62.551,00 mq.

A fondamento della impugnazione ha proposto censure di 1) violazione del piano territoriale di coordinamento della Provincia di Reggio Calabria atteso che nelle immediate vicinanze vi è la presenza di un nucleo abitato ed in adiacenza la fiumara Novito, che l'art. 24 al punto 4 lettera b) PTCP “*esclude per la cd. Buffer Zone l'edificazione di impianti di selezione e trattamento rifiuti*” e che le aree oggetto di ampliamento sono vocate alle colture di pregio; 2) violazione dell'art. 24, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 per violazione degli obblighi informativi strumentali alla partecipazione dei soggetti interessati nonché rappresentando che vi era un peggioramento del quadro ambientale, che vi era violazione della fascia di rispetto dei 150 metri dai fiumi di cui all'articolo 142 del d.Lgs. n. 42/2004 e che vi era carenza della Valutazione di Incidenza definitiva (cd. Vinca) e 3) manifesta criticità legata alla viabilità di accesso all'impianto.

Costituasi la Regione Calabria ha affermato l'infondatezza del ricorso evidenziando la correttezza procedurale ed avversando le singole censure in quanto -) si trattava di impianto già esistente, previsto nel PRGR 2016, -) il progetto è stato sottoposto a procedura di VIA e sono stati acquisiti il parere della STV prot. 238176 del 23.05.2021, il parere favorevole (prot. 16855/2021) dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino sullo studio di compatibilità idraulica, il riscontro della conformità paesaggistica dell'intervento da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria “rispetto allo strumento di pianificazione territoriale PTCP e alle norme del QTRP”, la VINCA (contenuto nel parere STV prot. n. 238176 del 23.05.2021), nonché il parere dell'Ente Parco (parere n. 4/2021), quale soggetto gestore dell'area ZSC interessata, -) l'area di progetto è posta ad una distanza maggiore di 150 mt. dall'alveo del Fiume, -) sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione e pubblicità di cui all'art. 27 bis d.lgs. n. 152/2006, nella sua formulazione (*ratione temporis*) antecedente la modifica introdotta dalla L. n. 108/2021, come regolare era stato il subprocedimento di variante urbanistica, costituendo nella specie variante “c.d. automatica” ed infine in quanto -) il traffico indotto dall'impianto, con progettazione di nuovo ingresso in sostituzione del precedente, sarà congruamente dirottato sulla strada Variante SS106 a beneficio della viabilità locale.

È intervenuto *ad adiuvandum*, con atto notificato il 20.11.2021, il Comitato “Sidernohagiàdato”.

In esito a rinuncia alla tutela cautelare, il ricorso è stato trattato e discusso alla pubblica udienza del 16 marzo 2022 ed all'esito trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Va in rito, anzitutto, affermata l'inammissibilità dell'intervento *ad adiuvandum* del Comitato “Sidernohagiàdato”, per due subordinate ragioni.

Diversamente da quanto premesso nell'atto di intervento, la pronuncia dell'Adunanza plenaria n. 6/2020 conferma la legittimazione a ricorrere in capo agli enti portatori di interessi diffusi ove sussistano le condizioni individuate “storicamente dalla giurisprudenza” ne -) la previsione statutaria della finalità di protezione dell'interesse collettivo, -) la stabilità dell'organizzazione dell'ente e -) la cd. *vicinitas*, ovvero la prossimità tra l'interesse che si assume leso e la finalità statutaria dell'ente.



Nella specie non è riscontrabile il carattere della stabilità in quanto il Comitato risulta costituito il 26 ottobre 2021 e registrato il 10 novembre 2021, data di notifica dell'intervento (v. atto costitutivo ed atto di registrazione in fasc. interventore).

In secondo luogo, ove si ravvisassero (ma si ripete non è) le condizioni di legittimazione l'intervento, in ragione dell'intervento nel procedimento relativo all'ammodernamento di Siderno svolto dal gruppo dei cittadini nominato "Sidernohagiadato", esso sarebbe inammissibile per tardività: infatti, esso è stato proposto da ente "cointeressato" che ha sostenuto le medesime censure dei ricorrenti oltre il termine stabilito per tale tipologia di intervento dall'art. 28 co. 2 c.p.a. coincidente con il termine di decadenza dalla azione impugnatoria spettante all'ente (cadente il 60mo giorno dalla pubblicazione dell'atto impugnato e, dunque, il 30 ottobre 2021).

2. La prima censura è infondata.

Premesso che il Comune dissenziente con le deduzioni del motivo e con la certificazione urbanistica prodotta non allega la contrarietà dell'ampliamento dell'impianto con il proprio strumento urbanistico, esso non risulta in contrasto con il piano territoriale di coordinamento della Provincia di Reggio Calabria.

Non solo, infatti, con il parere – si badi non impugnato - del 3.2.2021 la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha attestato la conformità del progetto al proprio PTCP, ma non sussiste, altresì, la violazione del suo art. 24 lett. b) relativo al divieto di realizzazione di impianti di rifiuti nella cd. zona *buffer* di impianti, in quanto il divieto riguarda la realizzazione dei nuovi impianti e non l'implemento degli esistenti.

Risulta, inoltre, a confutazione delle deduzioni difensive comunali contenute nel primo motivo di ricorso che -) la valutazione di incidenza ambientale favorevole è contenuta, con analitica motivazione nella nota della STV Regionale prot. n. 238176 del 23.05.2021, richiamante anche il parere preliminare di incidenza positiva dell'ente parco Aspromonte (entrambi non impugnati) (v. all. 1 e 4 fasc. Regione) e che -) non risulta dimostrato dal ricorrente, né emerge dalla documentazione progettuale, che nella specifica area oggetto dell'intervento progettato ricadono culture di pregio o a marchio tutelato.

3. Con la seconda censura si contesta il mancato rispetto degli obblighi informativi di cui all'art. 24 d.lgs. n. 152/2006 propri del procedimento di Via.

La critica del ricorrente è infondata.

Deve premettersi che il procedimento per la Via regionale nel seno del relativo procedimento unico è disciplinato non dall'art. 24 TuAmb, bensì dall'art. 27 *bis* TuAmb.

Tale norma, nella versione vigente all'epoca del procedimento (anteriore alla modifica di cui al d.l. n. 77/2021, applicabile *ratione temporis*) prevede dopo la presentazione dell'istanza del proponente all'Autorità competente -) la comunicazione per via telematica a tutte le amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e sull'esercizio del progetto, dell'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito *web*, -) la pubblicazione dell'avviso, -) l'eventuale acquisizione delle osservazioni del pubblico interessato (v. art. 27 *bis* TuAmb).

Ebbene, risulta dagli atti depositati dalla Regione (v. verbale della conferenza di servizi del 17.12.2020 e nota della STV del 25.5.21) l'effettuazione della comunicazione dell'art. 27 *bis* TuAmb con contestuale avvio della consultazione del pubblico, dell'acquisizione di osservazioni di privati ed associazioni mentre le norme del TuAmb smentiscono la necessità dedotta dal ricorrente del previo procedimento di variante urbanistica ordinaria. Infatti, il combinato disposto degli artt. 6 co. 14 e 208 TuAmb prevedono che l'approvazione del progetto comporta variante agli strumenti urbanistici interessati (v. anche l'art. 27 *bis* co. 7^{ter} TuAmb, inserito dalla l. n. 108/2021, il quale in via ricognitiva ribadisce che "*Laddove uno o più titoli compresi nella determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui al comma 7 attribuiscono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscano variante agli strumenti urbanistici e vincolo preordinato all'esproprio, la determinazione conclusiva della conferenza ne dà atto*").

Ancora, diversamente da quanto sostenuto in ricorso la valutazione di incidenza ambientale favorevole è contenuta, con analitica motivazione nella nota della STV Regionale prot. n. 238176 del 23.05.2021, richiamante anche il parere preliminare di incidenza positiva dell'ente parco Aspromonte (entrambi non impugnati) (v. all. 1 e 4 fasc. Regione).

Infine, non risulta dagli atti (v. elaborati grafici allegati al progetto, il relativo studio idrologico, ma anche il parere dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale e v. apposita precisazione regionale, in esito all'espresso parere sfavorevole del Comune di Siderno, a pagg. 3 e 5 del verbale di conferenza del 22 giugno 2021) né è supportato dalla documentazione acquisita (v. relazione ing. Martino e relazione del geologo Circosta in fasc. interventore) che il progetto invada la fascia di rispetto dalla Fiumara Novito.

3. Il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta la "manifesta criticità" della via di accesso risulta parimenti privo di fondamento.

La stesura definitiva del progetto ha previsto, in linea con gli impegni assunti nel tempo (v. nota 145759/2018 della Regione Calabria), l'abbandono del vecchio ingresso al fine di evitare l'aggravamento del traffico sulle strade esclusivamente locali (strada che costeggia la Fiumara Novito e collegata alla strada E90, come riportato nella pag. 4 del progetto) con apertura di nuovo ingresso collegato dalla via San Leo alla bretella della Variante della SS 106 (v. descrizione e figura a pag. 12 del progetto nonché chiara rappresentazione grafica di vecchio e nuovo ingresso a pag. 9

della costituzione della Regione) mentre il ricorso è silente su specifici pregiudizi derivanti sulla percorrenza dei mezzi sulla via San Leo.

4. Per le naturali resistenze della comunità locali all'ampliamento dell'impianto di rifiuti e per l'essere la controversia tra parti pubbliche, le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso;
- 2) Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

